

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 19/07/2024 n. 867**

#### **Settore IV**

#### **4.4 - Area Governo del Territorio**

#### **4.4.3 - UO Attività Amministrativa**

**OGGETTO:** ART. 146 D.LGS. N. 42/2004 E SS.MM.I - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RELATIVA AI INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO ADIBITO AD ASILO NIDO, SITO A SERRA SAN QUIRICO IN FRAZIONE CASTELLARO 33 - RICHIEDENTE: COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

##### **VISTA:**

- la nota prot. n. 3193 del 17/04/2024, pervenuta in data 17/04/2024 e registrata al ns. prot. n. 13742 del 17/04/2024 con la quale il Comune di Serra San Quirico ha trasmesso l'istanza tesa ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, relativamente alla Intervento di demolizione e ricostruzione fabbricato adibito ad Asilo Nido in Frazione Castellaro 33;
- la nota prot. n. 14199 del 22/04/2024 con la quale l'Area Governo del Territorio di questa Provincia ha comunicato al Comune e alla ditta richiedente l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta;

**RICHIAMATA** la relazione istruttoria ns. prot. n. 18250 del 24/05/2024, redatta, ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, dal responsabile del procedimento, Dott. Arch.

Massimo Orciani, responsabile dell'Area Governo del Territorio del Settore IV:

*“Dato atto che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi degli art. 136, c. 1, lett. c) e d), del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” - D.M.31.07.1985 “Valle del Fiume Esino” (c.d. Galassino).  
L'intervento proposto prevede la demolizione e ricostruzione, di un fabbricato adibito*

*ad asilo nido a seguito dei danni causati dal sisma del 2016, sito nella Fraz. Di Castellaro nel Comune di Serra San Quirico in area identificata nel P.R.G. come "B1 - Zona di Completamento" normata dall'art. 34 delle NTA. L'edificio è stato dichiarato inagibile a seguito del sisma 2016.*

*Tale edificio, isolato, è rappresentativo della tipologia edilizia delle scuole costruite nelle zone rurali e montane del Centro Italia nel periodo tra gli anni '30 e '40 del secolo scorso. Esso è costituito da due corpi di fabbrica che seppure distinti presentano la stessa impostazione costruttiva (setti murari in pietra e in mattoni e orizzontamenti in latero-cemento) e sono in continuità strutturale in senso longitudinale. Si presenta in pianta con forma pressoché rettangolare ed è costituito da tre piani, sfalsati tra un corpo e l'altro, di cui uno seminterrato e gli altri due fuori terra.*

*Tale immobile non riveste interesse culturale così come emerge dal provvedimento di dichiarazione di insussistenza di interesse culturale emesso dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 42/2004, con Delibera n. 47 del 5 giugno 2023.*

*Il progetto presentato consiste, in particolare, nella demolizione e ricostruzione dell'edificio interessato, e prevede i seguenti principali interventi:*

- *demolizione dell'attuale cubatura del fabbricato;*
- *realizzazione scavi e sistemazione del terreno;*
- *realizzazione pali e cordoli di fondazioni in calcestruzzo armato;*
- *realizzazione di struttura portante prefabbricata in legno (tecnologia xLam);*
- *realizzazione della copertura a falde dell'edificio in struttura lignea;*
- *sistemazione esterna delle aree verdi;*
- *posa di pavimentazioni esterne come marciapiedi e percorsi pedonali.*

*Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici prodotti a corredo dell'istanza.*

*Considerato che:*

- *l'intervento risulta progettato cercando di mantenere la massima coerenza con il contesto urbanistico esistente e con il paesaggio circostante;*
- *l'intervento, posizionato all'interno dello stesso sedime del preesistente fabbricato, mantenendo la conformazione naturale del terreno presente nell'area e risistemando le aree esterne a verde, non andrà ad impattare in maniera significativa il contesto paesaggistico tutelato esistente.*

*Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell'"Intervento di demolizione e ricostruzione fabbricato adibito ad Asilo Nido", identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 35 part. 81, in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti, in linea con quanto proposto nel progetto:*

- *la finitura esterna dell'edificio con intonaco dovrà essere tinteggiata con tonalità tenui riferite alle cromie delle terre naturali locali;*
- *Il manto di copertura in coppo tegola;*
- *i canali di gronda e i pluviali discendenti dovranno essere di rame con sezione*

- circolare;*  
• *infissi esterni, persiane e portoni realizzati in legno.*”.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 18250 del 24/05/2024 l'Area Governo del Territorio della Provincia di Ancona ha provveduto a trasmettere alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, la relazione tecnica illustrativa di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di Serra San Quirico, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

PRESO ATTO del **parere favorevole con prescrizioni** espresso dalla Soprintendenza ABAP-AN-PU con nota prot. n. 8999 del 17/07/2024, pervenuta in data 17/07/2024 e registrata al ns. prot. n. 26593 del 18/07/2024 in merito alla realizzazione dell'intervento in esame;

DATO ATTO che il sopra citato parere della Soprintendenza di cui all'art. 146 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ha natura obbligatoria e vincolante;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dal Comune di Serra San Quirico in Frazione Castellaro 33 del Comune di Serra San Quirico, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

**RICHIAMATI:**

- l'Art. 146 “*Autorizzazione paesaggistica*” del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto “*Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)*” e le ss.mm.ii.;

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 153 del 15/10/2019, modificato con D.P. n. 82 del 30/01/2020, relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l'Area denominata "Governo del Territorio";
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n. 743 del 21/06/2024 con la quale è stato rinnovato al Dott. Arch. Massimo Orciani, a decorrere dal 01 luglio 2024 e fino al 30 giugno 2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV.

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

PRESO ATTO, inoltre, che non si necessita acquisire il parere di regolarità contabile non rivestendo l'atto alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

## **DETERMINA**

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.04 e ss.mm.ii., l'autorizzazione paesaggistica, relativamente all'Intervento di demolizione e ricostruzione fabbricato adibito ad Asilo Nido, nel Comune di Serra San Quirico, Frazione Castellaro 33, proposto come da istanza trasmessa dal Comune di Serra San Quirico con nota prot. n. 3193 del 17/04/2024, pervenuta in data 17/04/2024 e registrata al ns. prot. n. 13742 del 17/04/2024, nel

rispetto dei contenuti e prescrizioni della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio (prot. n. 18250 del 24/05/2024), trascritta integralmente in narrativa e che qui s'intende riportata, e delle prescrizioni dell'allegato parere della sopra citata Soprintendenza ABAP-AN-PU prot. n. 8999 del 17/07/2024, pervenuto in data 17/07/2024 e registrato al ns. prot. n. 26593 del 18/07/2024 e che qui s'intendono riportate.

- II. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.”.*
- III. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- IV. Di dare atto, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, che *“l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...”.*
- V. Di dare atto che il Comune di Serra San Quirico, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del DPR n. 380/2001, è tenuto alla vigilanza dell'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di Serra San Quirico e alla ditta richiedente.
- VII. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il

combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L..

- VIII.** Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it).
- IX.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- X.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 19/07/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ARCH. ORCIANI MASSIMO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE ATTO: BLASETTI CRISTIANO  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ORCIANI MASSIMO

Classificazione 11.04.03  
Fascicolo 2024/1173